



COMUNE DI BORGO TICINO

PROVINCIA di NOVARA

Polizia Locale

Via Circonvallazione n. 37

pec: comune.borgoticino@legalmail.it

Data 21/08/2018

Prot.

ORDINANZA n.34 / 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la richiesta presentata in data 17.08.2018 con nota prot. n.9631 dalla sig.ra Landoni Loretta nata a Gallarate il 15.05.1960 e residente a Oleggio Castello in via Ceserio n.16 in qualità di rappresentante di " Ride for Fun", tendente ad ottenere l'istituzione di divieto di transito e di sosta in occasione della manifestazione sportiva denominata "Manifestazione ciclistica MTB";

CONSIDERATO che per il regolare svolgimento occorre istituire per il giorno 23/09/2018 dalle ore 06.00 alle ore 14.30: il divieto di transito in via Valle nel tratto di strada compreso tra il civ. 54 e il civ. 88 e dal civ.39 al civ.57, il divieto di transito sulla Strada Sterrata Borgo Ticino – Revislate frazione di Veruno, e il divieto di sosta nel parcheggio del Percorso Vita;

RITENUTO pertanto adottare il relativo provvedimento istitutivo degli obblighi e dei divieti sopra indicati;

VISTI:

- L'art. 9 del D. Lgs. Del 30.04.1992 285/92 e s.m.i.;
- l'art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il Decreto n. 01/2018 di nomina di Responsabile del Servizio.

ORDINA

Al fine di consentire la manifestazione sportiva di cui in premessa , per il giorno 23/09/2018 dalle ore 06.00 alle ore 14.30 l'istituzione di:

- **divieto di transito in via Valle nel tratto di strada compreso tra il civ. 54 e il civ. 88 e dal civ.39 al civ.57;**
- **divieto di transito sulla Strada Sterrata che collega Borgo Ticino con Revislate frazione di Veruno;**
- **divieto di sosta nel parcheggio del Percorso Vita.**

DISPONE

che al fine del rispetto delle prescrizioni dell'ordinanza di limitazione/sospensione della circolazione, la durata sarà strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa e comunque non dovrà essere superiore ai 15 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

Che durante il periodo di sospensione o di limitazione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti (ovvero sulle corsie);
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione suindicata);
- è fatto obbligo a tutti i conducenti provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o dal personale dell'Organizzazione,
- è fatto obbligo ai conducenti dei veicoli e ai pedon9i di non attraversare la strada;

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti dei veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio, pronto soccorso nonché da quelli autorizzati dall'Organizzatore e dagli organi di polizia.

Che l'utenza veicolare sarà resa edotta dell'istituiti divieti mediante la posa di regolare segnaletica la cui posa e rimozione, per tempo e luogo, è demandata **al richiedente**.

Di adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e di mantenerli in perfetta efficienza;

La Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La presente ordinanza verrà resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune nei termini prescritti dalle legge. Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.
Dott. Federico Bozzetti

